



TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI

ARGENTINA
Ginevra, 3-4 maggio 1980

Membri del Tribunale

FRANÇOIS RIGAUX (Belgio), Presidente
ERNESTO MELO ANTUNES (Portogallo)
RICHARD BAUMLIN (Svizzera)
MADJID BENCHICK (Algeria)
EDUARDO GALEANO (Uruguay)
GIULIO GIRARDI (Italia)
LOUIS JOINET (Francia)
EDMOND JOUVE (Francia)
LEO MATARASSO (Francia)
JAMES PETRAS (Stati Uniti)
SALVATORE SENESE (Italia)

Il Tribunale Permanente dei Popoli (1)

Vista la Carta delle Nazioni Unite;

Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;

Vista la Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani (1948);

Vista la Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell'Uomo (1948);

Vista la Convenzione Americana dei Diritti dell'Uomo (adottata il 22 novembre 1969 a San José di Costa Rica);

Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli;

Visto lo Statuto del Tribunale Permanente dei Popoli;

Visti i rapporti sulla situazione in Argentina risultanti da diverse organizzazioni internazionali, intergovernative, non governative o private, particolarmente Amnesty International (1978 e 1979), la Commissione Internazionale dei Giuristi (1979), il Collegio degli Avvocati di New York (1979), il rapporto sulla situazione dei Diritti dell'Uomo nell'America Latina da parte del Consiglio d'Europa (31 gennaio 1980), il rapporto della Commissione Interamericana dei Diritti dell'Uomo dell'OEA (11 aprile 1980).

Uditi i rapporti di:

Eduardo GALEANO, scrittore (Uruguay), sull'introduzione al dibattito;

André JACQUES, direttore della CIMADE (Francia), sui fatti imputabili alle autorità argentine;

Salvatore SENESE, magistrato (Italia), sulla legislazione interna argentina;

Louis JOINET, magistrato (Francia), sulle violazioni dei diritti fondamentali del popolo argentino.

Considerando che, sin dalla sua costituzione, il 24 giugno 1979 a Bologna (Italia), il Tribunale Permanente dei Popoli è stato investito da parte di numerose organizzazioni argentine del compito di formulare una denuncia diretta contro i governanti della dittatura militare in carica in Argentina.

Considerando che i querelanti parlavano di una repressione massiccia e organizzata la cui ampiezza sembrava loro costitutiva di violazioni gravi non solamente della Costituzione argentina e dei diritti dell'uomo, ma anche dei diritti fondamentali dei popoli, quali sono riconosciuti dal diritto internazionale e proclamati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli (Algeri, 1976).

Considerando che la richiesta è stata dichiarata ricevibile da parte del Tribunale, conformemente agli artt. 4 e 12 dello statuto; che questa decisione è stata subito comunicata al governo argentino, il quale è stato invitato, conformemente all'art. 15 dello statuto, a partecipare alla procedura.

Considerando che, con una lettera dell'Ambasciatore rappresentante permanente della Repubblica Argentina presso le organizzazioni internazionali a Ginevra, in data 2 maggio 1980, pervenuta al Tribunale lo stesso giorno dell'apertura della sessione, il Governo Argentino ha declinato questo invito.

Considerando che, vista l'importanza della documentazione scritta in possesso del Tribunale, questo ha deciso di non procedere all'ascolto di testimoni ed ha incaricato un relatore di fare lo spoglio di questa documentazione, di fare la sintesi e di presentare un rapporto riassuntivo all'udienza pubblica del Tribunale.

Il Tribunale Russell II sull'America Latina, nel quale il Tribunale Permanente dei Popoli trova la sua origine, ha tenuto, sotto la presidenza di Lelio Basso, tre sessioni, rispettivamente nel 1974, 1975 e 1976. Nel corso della prima esso ha esaminato il caso del Brasile, del Cile, della Bolivia e dell'Uruguay. Nel corso della seconda sessione erano pervenute al Tribunale le denunce relative alla situazione nella Repubblica Argentina ed esso, nel dispositivo della sentenza pronunciata a Bruxelles il 18 gennaio 1975, ha dichiarato ciò che segue:

“Per ciò che concerne la Repubblica Argentina, il Tribunale esprime la sua profonda inquietudine di fronte agli arresti, alle persecuzioni, alle torture e agli assassinii di militanti, operai e professionisti nonché di rifugiati sudamericani, e decide di aprire immediatamente un'inchiesta per stabilire la responsabilità del governo argentino a questo proposito.”

Il problema dell'Argentina venne esaminato nel corso della terza sessione e la sentenza, pronunciata a Roma il 17 gennaio 1976, disponeva quanto segue:

“Condanna come colpevoli di violazioni gravi, sistematiche e ripetute dei diritti dell'uomo e dei diritti dei popoli i governi dell'Argentina ...

Condanna il Governo dell'Argentina che viola tutti i principi del diritto di asilo e coopera con le polizie dei loro paesi alla persecuzione, sul proprio territorio, dei rifugiati latinoamericani.”

1. I FATTI

Il chiaro riferimento all'ideologia della sicurezza nazionale e la sua visione di un mondo diviso in entità inconciliabili viene a coprire con la sua giustificazione una reale guerra civile che si propone di eliminare o escludere dalla vita politica nazionale tutti coloro che contestano il regime di dittatura militare, la politica economica e il progetto di società che esso instaura.

Da una parte, questa ideologia altera nel suo principio anche i diritti fondamentali all'uguaglianza e alla libertà di tutti i cittadini, dall'altra, questa concezione della storia è stata imposta al popolo argentino senza che questo abbia potuto pronunciarsi.

A. Violazione dei diritti della persona

Numerosissime testimonianze sono state fornite, sia alle organizzazioni umanitarie nella stessa Argentina, sia alle organizzazioni internazionali incaricate di vigilare sul rispetto dei diritti umani. Il relatore del Tribunale ha ricevuto 273 dossier in un mese; tutti provengono da famiglie di prigionieri scomparsi.

Se i nomi noti delle persone scomparse sono 6.000, tutte le associazioni internazionali sono d'accordo nel ritenere che il numero reale di questi scomparsi illegalmente arrestati e sequestrati, sia almeno di 15.000.

Arrestati il più delle volte da gruppi armati, ma, comunque, con la complicità della polizia o dei corpi militari, i prigionieri sono sempre torturati, secondo metodi particolarmente raffinati nell'arte di distruggere, poi sistemati nei campi di concentramento. I testimoni che sono potuti fuggire da quest'inferno hanno testimoniato sull'estrema crudeltà del regime imposto.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha espresso la sua profonda preoccupazione riguardo agli “scomparsi” e il Consiglio Economico e Sociale, il 10 maggio 1979, ha raccomandato alla Commissione dei Diritti dell'Uomo di dare priorità a tale questione (2).

A proposito dell'Argentina, la preoccupazione è tanto più giustificata in quanto la Giunta militare ha pubblicato, il 6 settembre 1979, la legge 22068 sulla morte presunta degli scomparsi, “morte presunta per assenza”, novanta giorni dopo la dichiarazione della loro scomparsa. Questa legge tende a fare delle famiglie i complici involontari di una legalizzazione della scomparsa dei prigionieri. Se essi sono ancora in vita si può immaginare che non resterebbe allora che la loro liquidazione.

Esiste un grandissimo numero di persone di cui non si hanno più notizie. Sino a prova contraria, bisogna imputare alla Giunta militare questi fatti tanto più inumani in quanto sono note le orribili condizioni di detenzione.

La Giunta deve rendere conto davanti all'umanità intera di questo crimine, ancora più atroce se un certo numero di questi prigionieri sono morti, come si può seriamente temere.

L'insieme delle testimonianze dei prigionieri detenuti concordano nella descrizione delle pratiche di tortura che essi hanno subito. La tortura appare come praticata sistematicamente sotto la responsabilità delle autorità militari e di polizia. La raffinatezza nella crudeltà e nell'impiego di metodi di condizionamento psicologico prova che, al di là della ricerca di

informazioni, altri fini sono intenzionalmente perseguiti: distruzione della coscienza, paralisi o intimidazione di tutta la popolazione con la paura.

A questa situazione si aggiunge il caso drammatico dei bambini nati in prigione e scomparsi. Si è alla ricerca di 107 fanciulli e 120 adolescenti, inoltre di 7 bambini uruguaiani rapiti con la loro famiglia. Due bambini uruguaiani rapiti da tre anni con i loro genitori in Argentina sono stati ritrovati recentemente in Cile, il che lascia supporre l'esistenza di un traffico di bambini di prigionieri scomparsi.

Agli scomparsi si aggiungono più di 2.500 prigionieri o detenuti ufficialmente riconosciuti dalle autorità. Molti di essi sono a disposizione del potere esecutivo per un tempo indeterminato, senza processo, senza difesa giuridica di alcun tipo e per la maggior parte sono sottomessi ad un regime penitenziario molto severo (massima pericolosità), e la durata prolungata della detenzione assume il carattere di una vera e propria sanzione penale.

Il relatore del Tribunale ha ricevuto alcune testimonianze concernenti la sparizione di prigionieri liberati, poi subito ricatturati, la scoperta di fosse comuni cui i familiari degli scomparsi non hanno possibilità di accesso.

In tutti questi casi, il diritto alla difesa è negato: sia perché non si riconosce l'esistenza di prigionieri (cioè si nega che vi siano dei prigionieri), sia perché i difensori sono oggetto di una repressione diretta (27 avvocati assassinati, 76 scomparsi, 109 imprigionati, 200 in esilio). Nel caso dei detenuti messi a disposizione del potere esecutivo, il diritto di difesa è negato perché essi non sono accusati di alcun delitto, né sottoposti ad alcun processo.

A tutte queste violazioni bisogna aggiungere gli accordi intercorsi tra le polizie del cono sud dell'America Latina e l'insicurezza della situazione di numerosi esiliati politici che si trovavano sul territorio argentino al momento del colpo di Stato del marzo 1976.

Questa situazione è in assoluta contraddizione con le esigenze della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo concernenti la libertà, l'uguaglianza, la dignità, la sicurezza, il rispetto della personalità giuridica, la protezione contro l'arbitrio, il diritto d'asilo ed il diritto a vivere nella propria patria, e anche con gli strumenti giuridici internazionali propri del continente americano.

B. Attentati ai Diritti Collettivi

Insedendosi al potere durante lo stato d'assedio ed emanando ventotto nuovi decreti che rafforzano ancora le prerogative dello stato d'assedio, la giunta militare ha privato il popolo del suo diritto costituzionale alla libera scelta del proprio governo.

La lista delle nuove leggi e la loro applicazione portano alla soppressione di ogni attività politica normale divenuta essa stessa un reato. E tra i tanti atti di terrorismo di Stato che tentano di ostacolare la libera espressione e la libera scelta del popolo, ce n'è uno che merita una particolare attenzione: la proibizione crescente dell'attività sindacale. Ciò è tanto più grave in quanto il sindacalismo aveva acquistato nella società argentina un posto di grande rilievo. Le misure imposte modificano il regime dei contratti, aboliscono i diritti collettivi acquisiti, rimettono in causa il diritto d'organizzazione, smantellano le organizzazioni sindacali ed infine interdicono la Confederazione Generale del Lavoro.

La violenza della repressione fisica contro i lavoratori si è tradotta in un elevato numero di vittime. Si tenta di imporre al popolo una riorganizzazione economica e sociale che annienti un lungo passato di conquiste importanti.

Questo nuovo modello economico, articolato nel quadro di una riorganizzazione mondiale, pesa molto sulle spalle dei lavoratori (diminuzione, nell'arco di tre anni, del 50% del potere d'acquisto dei salari).

Molti altri diritti del popolo sono gravemente violati: il diritto alla salute, per esempio, ma anche il diritto all'educazione, all'informazione e all'espressione.

Ora, il pieno sviluppo del popolo non può avanzare senza la pienezza dei diritti e la loro realizzazione concreta; quando si è smantellato l'insegnamento (esodo del 30% degli insegnanti, diserzione scolastica molto elevata, bilancio nazionale stanziato per l'istruzione passato dal 18,8% nel 1974 al 7,7% nel 1977), quando 2.000 licenziamenti di personale universitario sono stati effettuati nei primi tre mesi dopo il colpo di Stato, quando si sono smantellati interi dipartimenti, specialmente nel settore delle scienze sociali ed anche della ricerca applicata, si priva il popolo di uno strumento fondamentale di conoscenza.

Si aggiungano, in Argentina, i gravi e reiterati attacchi contro i mezzi di espressione e di comunicazione. La legislazione mira a limitare la libertà di espressione; il potere combatte direttamente i lavoratori della stampa (68 scomparsi, 23 assassinati, 80 detenuti) ed organizza i propri canali di propaganda.

Infine, nel campo della cultura, oltre al divieto d'accesso a certi autori o importanti correnti di pensiero, si è paralizzata ogni libertà di ricerca e di espressione. E quando anche nella chiesa si volessero interpretare i fondamenti della vita cristiana in modo diverso da come lo fa il potere militare, è contro di questa che, allora, si scaglierà il potere.

E' l'insieme di questi fatti che, nel complesso, altera gravemente i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali del popolo argentino. Il danno è profondo e non sarà facile rimediare. Pesante è la responsabilità di coloro che hanno brutalmente imposto questa distruzione profonda, benché il popolo argentino riesca a resistere e conservi un'alta idea del proprio futuro e della propria libertà da riconquistare.

2. DISTRUZIONE DELLO STATO DI DIRITTO

Il rapporto sulle trasformazioni del sistema giuridico argentino dopo il 24 marzo 1976 ha messo in rilievo gli aspetti seguenti.

A. Struttura Istituzionale Adottata dalla Giunta

Dal 24 al 31 marzo 1976 la Giunta, che si è impadronita del potere con la violenza, ha pubblicato cinque testi normativi che si sforzano di inserire il funzionamento delle nuove autorità nel quadro istituzionale esistente. Non è difficile dimostrare che i riferimenti alla Costituzione della Repubblica Argentina sono puramente formali e che, concentrando tutti i poteri dello Stato nelle mani della Giunta e del presidente della Repubblica, esso stesso nominato e revocato dalla Giunta all'unanimità, le nuove disposizioni sono incompatibili con il principio della separazione dei poteri sancito dalla Costituzione e solennemente affermato nell'art. 29, secondo il quale chiunque tentasse di concentrare tutti i poteri della nazione in un solo organo si renderebbe colpevole di tradimento contro la patria. Lo stato di emergenza previsto dalla Costituzione non permette che limitate deroghe alla stessa e non anche - come ha proclamato la Giunta - la modifica dei poteri costituzionalmente previsti.

B. Soppressione delle Garanzie Fondamentali della Persona

Con il comunicato no. 2, datato 24 marzo 1976, la Giunta ha proclamato il mantenimento dello stato d'assedio, che a tutt'oggi non è ancora stato revocato. Inoltre, la Giunta ha dapprima soppresso il diritto d'opzione espressamente previsto dall'art. 23 della Costituzione, cioè il diritto per la persona colpita dalle misure prese in seguito alla proclamazione dallo stato d'assedio di lasciare liberamente il paese. Essa ha poi ristabilito questo diritto, ma con tali restrizioni che è stato snaturato in una discrezionalità arbitraria del potere esecutivo. Il ricorso all'"habeas corpus", previsto dall'art. 617 del codice di procedura penale e considerato come una garanzia implicita della Costituzione, è stato ugualmente limitato giuridicamente e nei fatti si è dimostrato inoperante. Questa circostanza ha suscitato una particolare indignazione della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo dell'OEA.

La pena di morte soppressa nel 1972 è stata ristabilita per i reati di natura politica. Sono state create nuove infrazioni la cui qualificazione indeterminata non soddisfa le esigenze della legalità delle incriminazioni e delle pene, mentre la competenza giurisdizionale è stata attribuita a tribunali militari speciali.

C. Regolamentazione dei Rapporti Sociali e dei Diritti Collettivi Fondamentali

Se, fino al colpo di Stato, l'Argentina godeva di una legislazione sociale fra le più avanzate, frutto delle lotte della solidarietà della sua classe operaia, tutte queste conquiste sono state annullate in brevissimo tempo dalla Giunta militare.

Sin dal 24 marzo 1976, la Giunta promulga la legge 21.261, che sospende il diritto di sciopero e proibisce ogni altra modalità di interruzione o di riduzione del lavoro in base alle sanzioni di cui all'art. 5 della legge di sicurezza nazionale no. 20.840 del 30 settembre 1974. Da allora si sono succedute numerose leggi che sopprimono i principali diritti collettivi dei lavoratori. Più recentemente, la legge 22.105 del 25 novembre 1979 sulle associazioni sindacali dei lavoratori sopprime l'indipendenza e contemporaneamente qualsiasi libertà d'azione e di programmazione delle organizzazioni dei lavoratori. L'attacco condotto contro i lavoratori si completa con una severa epurazione dell'amministrazione. La legge 21.274 del marzo 1976, che permette di licenziare senza motivo il personale della pubblica amministrazione, è stata prorogata numerose volte. Attualmente, essa è prorogata sino al 31 dicembre 1980.

D. Il Potere Giudiziario

Il potere giudiziario è stato privato della sua indipendenza: uno dei primi atti della Giunta è stato quello di sospendere l'esercizio delle funzioni dei magistrati ordinari e di procedere in un secondo tempo ad alcune reintegrazioni individuali in vista di assicurare un'epurazione. Inoltre le garanzie dell'"habeas corpus" sono private di ogni efficacia in ragione delle dimissioni del corpo giudiziario. Con una decisione di principio (sentenza del 21 dicembre 1978, aff. Perez de Smith e altri), la Corte Suprema, su istanza del potere esecutivo, ha ritenuto che il caso di persone implicate nei cosiddetti atti "di sovversione" non entrava nella competenza del potere giudiziario.

Per concludere l'esame dei fatti, il Tribunale fa osservare che l'attuale situazione dell'Argentina deve essere rapportata non già ad un modello straniero posto come riferimento al quale il popolo argentino dovrebbe ispirarsi bensì alla situazione migliore che il popolo argentino aveva conquistato con le sue lotte. La Giunta militare ha distrutto lo Stato di diritto e spezzato uno slancio verso un progresso sociale, che prima esistevano.

Inoltre, il legame tra le violazioni di fatto e la distruzione dello Stato di diritto è molto chiaro: questa distruzione e l'elaborazione di un nuovo quadro giuridico formale che si sforzano di istituzionalizzare l'arbitrio non sono bastati a dare alla dittatura militare la libertà d'azione di cui aveva bisogno. Malgrado l'estensione eccessiva e inaccettabile dei poteri che essa si è data, la Giunta militare è stata ben presto portata a trasgredire la sua stessa pseudo legalità.

3. ARGOMENTAZIONE GIURIDICA

Nel corso della sua deliberazione, il Tribunale è stato chiamato a rispondere alle seguenti domande:

I. Ci sono, in Argentina, violazioni dei diritti dell'uomo - individuali o collettivi - ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e degli strumenti giuridici internazionali?

I fatti sottoposti al Tribunale consistono nelle violazioni gravi, ripetute e sistematiche dei diritti dell'uomo, così come sono stati definiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948, dal Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici ed al Patto Internazionale relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali, entrambi del 16 dicembre 1966, e così pure da diversi strumenti internazionali propri del continente americano, in particolare gli artt. 5 e 13 della Carta dell'OEA (Trattato di Bogotà del 30 marzo - 2 maggio 1948), la Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo (Bogotà, 30 marzo - 2 maggio 1948), che precede di circa sei mesi la Dichiarazione Universale, la Carta Internazionale Americana delle garanzie sociali, firmata negli stessi giorni, la Convenzione sull'asilo territoriale firmata il 28 maggio 1954 e la Convenzione Americana dei Diritti dell'Uomo firmata il 22 novembre 1969 a San José di Costa Rica.

Le violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto di autodeterminazione contraddicono anche i principi di non-allineamento che l'Argentina ha sottoscritto come membro del Movimento e Stato partecipante alla conferenza dell'Avana nel settembre del 1979.

II. Le violazioni dei diritti dell'uomo accertate rivestono un carattere grave, sistematico e persistente, costitutivo di trasgressione di un obbligo internazionale?

Ci sono due motivi per ritenere le violazioni dei diritti dell'uomo, di cui si sono resi colpevoli la Giunta militare al potere in Argentina e i suoi agenti, come trasgressioni del diritto internazionale.

a) Nella qualità di membro dell'OEA, la Repubblica Argentina è tenuta ad osservare l'art. 5,1 della Carta di questa Organizzazione, nei termini in cui gli Stati contraenti "proclamano i diritti fondamentali della persona umana", come anche l'art. 13 che vincola gli stessi Stati a rispettare i "diritti della persona umana e i principi della morale universale". Inoltre è possibile interpretare queste disposizioni alla luce della Dichiarazione Universale adottata durante la stessa conferenza diplomatica, ma che non ha la medesima forza vincolante della carta dell'OEA.

b) Dopo il parere consultivo pronunciato il 21 giugno 1971 dalla Corte Internazionale di Giustizia sulla questione del Sud-Ovest africano (Namibia), non è più permesso dubitare che una misura che costituisce "una negazione dei diritti fondamentali della persona umana sia una violazione flagrante degli scopi e dei principi della Carta" (3). Si tratta della Carta delle Nazioni Unite, alla quale la Repubblica Argentina è ugualmente vincolata nella sua qualità di membro dell'ONU.

La recente evoluzione del diritto internazionale non ha fatto che rafforzare il carattere internazionale di ogni violazione grave e sistematica dei diritti dell'uomo, anche se essa non ha altre vittime che i cittadini dello Stato responsabile di questa violazione.

Si può citare in questo senso l'art.19 del progetto di norme sulla responsabilità internazionale degli Stati, elaborato dalla Commissione del diritto internazionale, incaricata dall'ONU della codificazione del diritto internazionale. Ai sensi del paragrafo 3,c) di questo articolo, un "crimine internazionale" può, in particolare, risultare:

"Da una violazione grave e su larga scala di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia dell'essere uomo, come quelli che vietano la schiavitù, il genocidio, l'apartheid" (4).

Il "crimine internazionale" così ravvisato è un "crimine di Stato" del tutto distinto dalla responsabilità penale personale nella quale incorrono gli individui-organi dello Stato (vedere "infra", III). Esiste tuttavia uno stretto legame tra le varie ipotesi rientranti sotto l'una o l'altra classificazione.

In una versione precedente dello stesso testo (art. 18 para. 3,b)) questo legame aveva una portata più vasta:

"il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione" (5).

Nel suo rapporto il Professor Ago, attualmente giudice della Corte Internazionale di Giustizia, ha chiaramente rilevato che il nuovo testo dell'art. 19, para. 3,c) in corso di elaborazione, perseguiva il terzo fine delle Nazioni Unite, e cioè "il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione", che gli esempi offerti non escludevano "altre violazioni specifiche" in questo campo e precisamente quelle che si traducevano "in una pratica massiccia e sistematica adottata nel disprezzo dei diritti e della dignità della persona umana" (6).

Bisogna notare che il progetto di codificazione della Commissione del Diritto Internazionale esprime il diritto internazionale in vigore:

"la commissione non ha alcuna facoltà di interpretare o completare la Carta con le regole che essa definisce e ancora meno di derogarvi. Il suo compito è di codificare il diritto internazionale generale" (7).

III. Le violazioni dei diritti dell'uomo - quando sono rappresentate da torture, da sparizioni - possono essere qualificate giuridicamente come crimini contro l'umanità?

a) I crimini contro l'umanità secondo gli strumenti internazionali in vigore

La nozione di “crimine contro l’umanità” appartiene al diritto internazionale penale, cioè a quella parte del diritto internazionale che afferma la responsabilità degli individui-organi dello Stato. Nel caso sottoposto al Tribunale dei Popoli, questo aspetto è essenziale: dimostrare la responsabilità internazionale dello Stato non ha senso se si vuol rendere giustizia al popolo stesso che le strutture attuali dello Stato pretendono rappresentare. I diritti di questo popolo sono violati dagli organi di Stato, non dallo Stato stesso.

Il crimine contro l’umanità è stato definito dall’art. 6, c) dello statuto del Tribunale Internazionale di Norimberga. Sono ravvisati “l’assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, e ogni altro atto inumano commesso contro tutte le popolazioni civili...”. Si tratta tuttavia di fatti necessariamente legati alle circostanze di guerra che giustificavano l’insediamento del Tribunale militare internazionale. I principi di diritto internazionale riconosciuti dallo statuto del Tribunale di Norimberga e dal giudizio di quel tribunale sono stati confermati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione 95 (I), dell’11 dicembre 1946. La Risoluzione 177 (II), del 21 novembre 1947, ha affidato alla Commissione del Diritto Internazionale la redazione di un progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità. Nel 1950, la Commissione ha stabilito una formulazione dei principi, che non si discosta affatto da quelli di Norimberga (8). Questi lavori non sono ancora arrivati davanti all’Assemblea.

Ai crimini contro la pace, ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità dello statuto di Norimberga si sono aggiunti due altri crimini internazionali: il genocidio (Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, del 9 dicembre 1948) e l’“apartheid” (Convenzione internazionale sull’eliminazione e la repressione del crimine di “apartheid”, del 30 novembre 1973).

L’interesse di queste due qualificazioni e particolarmente del genocidio consiste nel fatto che né l’elemento internazionale né la circostanza dello stato di guerra sono elementi costitutivi dell’infrazione. Tuttavia la qualificazione di genocidio è limitata a fatti motivati da ragioni etniche, razziali o religiose, il che la rende così inapplicabile alla situazione dell’Argentina.

b) L’applicazione degli artt. 22 e 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli

Secondo l’art. 22 della Dichiarazione:

“ogni venir meno alle disposizioni della presente Dichiarazione costituisce una violazione degli obblighi verso l’intera comunità internazionale.”

L’idea secondo la quale il diritto internazionale affida alla responsabilità degli Stati gli “obblighi verso la comunità internazionale nel suo insieme” è già stata affermata quasi dieci anni fa dalla Corte internazionale di giustizia nei termini seguenti:

“Questi obblighi scaturiscono, per esempio nel diritto internazionale contemporaneo, dalla messa fuori legge degli atti d’aggressione e del genocidio, ma anche dai principi e dalle regole riguardanti i diritti fondamentali della persona umana, ivi compresa la protezione contro la pratica della schiavitù e la discriminazione razziale” (9).

La sentenza del 1970 segna, inoltre, almeno in un “obiter dictum”, un progresso decisivo in rapporto alla sentenza del 18 luglio 1966 relativa ai fatti del Sud-Ovest africano, nella quale la Corte si era rifiutata di ammettere che il diritto internazionale di questa epoca conoscesse “una specie di “actio popularis” e riconoscesse “un diritto per ciascun membro di una collettività di intentare un’azione per la difesa di un interesse pubblico” (10).

E’ bene intendersi sulla nozione di “actio popularis”: in una società di Stati, essa significa che solo uno Stato o l’istituzione internazionale competente possono rilevare la trasgressione di un obbligo internazionale essenziale fatta da un altro Stato.

L’art. 27 della Dichiarazione dispone:

“Le violazioni più gravi dei diritti fondamentali dei popoli, e precisamente del loro diritto all’esistenza, costituiscono crimini internazionali che comportano la responsabilità penale ed individuale dei loro autori.”

Nello stato attuale del diritto internazionale positivo, non ci sarebbero altri crimini contro l’umanità se non quelli che sono stati definiti nel 1950 dalla Commissione del Diritto Internazionale e approvati sotto questa forma dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua quinta sessione, come il genocidio e il crimine di “apartheid”. Ora il primo di questi crimini non ha questo carattere se non quando gli atti ravvisati “sono commessi in seguito ad un crimine contro la pace o ad un crimine di guerra, o legati a questi crimini”. La Convenzione sul genocidio e la Convenzione sul crimine di “apartheid” sono, come si è visto, inapplicabili al caso dell’Argentina.

Tuttavia i lavori della Commissione del Diritto Internazionale relativi alla responsabilità internazionale degli Stati dovrebbero permettere, per analogia, di considerare come “crimine contro l’umanità” le violazioni più gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti dell’uomo.

Esiste un primo ambito in cui la recente evoluzione della comunità internazionale va in questo senso: si tratta dell’applicazione sistematica e razionale della tortura, di cui si rendono colpevoli gli organi dello Stato o gruppi organizzati che agiscono per conto delle autorità pubbliche, con la complicità di queste stesse.

Si ricorderà, a questo riguardo, che con una risoluzione dell’8 dicembre 1977, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha demandato alla Commissione dei Diritti dell’Uomo dell’ONU il compito di elaborare un progetto di convenzione sulla tortura. La Commissione è stata investita di vari progetti, in particolare di un progetto elaborato dall’Associazione

internazionale di diritto penale. Il primo articolo di questo progetto dispone: “La tortura è un crimine nei confronti del diritto internazionale”. Il rapporto esplicativo precisa che, tra gli eminenti internazionalisti che hanno redatto il progetto, “ci fu lieve disaccordo nello stabilire se la tortura doveva essere considerata come un crimine internazionale e quindi trattata alla stessa stregua degli altri crimini internazionali, come per esempio, ...i crimini contro l’umanità”.

La tortura qui ravvisata non è un episodio isolato, per quanto condannabile esso sia, ma una pratica messa in atto dalle autorità, in nome o con la complicità delle autorità che esercitano il potere di Stato, “su larga scala” (vedere l’art. 19 già citato nel progetto di articoli della Commissione del Diritto Internazionale sulla responsabilità internazionale degli Stati) per fini razionali (vedere, su questo ultimo punto e sul carattere statale della tortura, il rapporto di Amnesty International sulla tortura).

Il ricorso alla tortura non si giustifica mai in nessuna circostanza, neppure con la pretesa necessità di lottare contro la sovversione. Tale soluzione è prevista dall’art. 4 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dall’art. 27 della Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo. E’ ciò che ricorda pure l’art.2, para. 2, del progetto di Convenzione sulla tortura attualmente sottoposto all’ONU:

“Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di emergenza, può essere invocata per giustificare la tortura”.

Nella nota controversia tra la Repubblica d’Irlanda ed il Regno Unito, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso, in base all’interpretazione dell’art 3 della Convenzione Europea che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, che questo articolo “non sopporta nessuna deroga, nemmeno nel caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione” (Sentenza del 18 gennaio 1978, n. 163).

Il secondo ambito in cui la qualifica di crimine contro l’umanità sembra pertinente è quello delle sparizioni. Secondo il rapporto della Commissione Internazionale dei Giuristi, del 4 luglio 1979, “la scomparsa” implica molteplici violazioni dei diritti dell’uomo: diritto alla vita, alla libertà di andare e venire, a essere protetto contro le torture, i maltrattamenti, la detenzione arbitraria, il diritto ad un giusto processo. Essa costituisce inoltre una tortura morale per la famiglia. Quando la pratica delle sparizioni è, nelle condizioni analoghe a quelle che sono state considerate per la tortura, una pratica amministrativa, e quando è “completata” da leggi che, come la legge argentina del 12 settembre 1979 sulla morte presunta a causa della sparizione e la legge del 22 agosto 1979, assimilano gli scomparsi ai defunti, ebbene essa attribuisce al capo dell’autorità pubblica un diritto di vita o di morte, e una discrezionalità sulla persona del disperso. E’ allora possibile seguire l’Istituto dei Diritti dell’Uomo del Barreau di Parigi che, in un progetto di convenzione internazionale sulla ricerca e la protezione delle persone, attualmente sottoposto agli organi competenti delle Nazioni Unite e che si spera possa essere rapidamente adottato, dispone che la “sparizione forzata o involontaria costituisce un crimine del diritto delle genti” (art. 2), vale a dire un crimine di diritto internazionale, secondo la terminologia del primo articolo della Convenzione del 9 dicembre 1948 sul genocidio.

IV. Il regime istituzionale installatosi al potere dopo il colpo di Stato del 24 marzo 1976 viola il diritto fondamentale d’autodeterminazione del popolo argentino?

Il nodo centrale del diritto all’autodeterminazione politica, sancito dagli art. 5 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, risiede nel “diritto di affrancarsi da ogni dominio coloniale o straniero diretto o indiretto e da ogni regime razzista” (art. 6). Il diritto all’autodeterminazione dei popoli e dei paesi coloniali è oggi universalmente riconosciuto e appartiene al “jus cogens” internazionale. Allo stesso modo la condanna emessa dalla comunità internazionale contro il crimine d’“apartheid” permette di condannare le peggiori forme di razzismo. Tuttavia il caso dell’Argentina non rientra in nessuna di queste due ipotesi. La violenza esercitata sulla popolazione dal potere militare, direttamente o attraverso la mediazione di gruppi terroristici la cui azione è favorita o tollerata dal potere, viola il diritto di autodeterminazione su un piano puramente interno, cioè il diritto di un popolo, da molto tempo affrancato da ogni dominazione coloniale diretta, nei confronti del proprio governo. E’ senza dubbio l’art. 7 della Dichiarazione che esprime meglio questa idea:

“Ogni popolo ha diritto a un regime democratico che rappresenti tutti i cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di religione o di colore e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti”.

Ciò che i popoli reclamano e che la comunità internazionale, società di Stati, non ha ancora fatto, è l’affermazione del diritto all’autodeterminazione politica, anche rispetto alle strutture statali oppressive. Riconoscendo questo nuovo diritto, compito del Tribunale sarebbe anche quello di verificare se, all’occorrenza, le violenze istituzionalizzate dal regime militare argentino rappresentino una violazione grave di questo diritto.

Le gravi violenze commesse contro il popolo argentino, specialmente quelle che consistono in una pratica sistematica della tortura e delle sparizioni, non mancano di esercitare una influenza sulla soluzione da dare al problema dell’autodeterminazione.

Se, allo stato attuale del diritto internazionale positivo, non si può affermare, in linea di principio, che “il diritto dei popoli a disporre di se stessi” include la libera determinazione del regime politico, economico e sociale, e se per di più, la comunità internazionale può difficilmente verificare su questo punto il consenso popolare di cui godono i vari governi, si può però ritenere che le autorità statali, che commettono questi “crimini contro l’umanità” per mantenere o rafforzare il loro potere,

sono necessariamente prive di una totale adesione popolare. Il ricorso sistematico alla tortura ed alle sparizioni deve essere considerato un metodo illecito nel diritto internazionale volto ad impedire al popolo di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione politica.

V. Spetta inoltre al Tribunale giustificare la propria missione motivando il rispetto delle regole di funzionamento tratte dalla procedura delle giurisdizioni internazionali e l'utilizzazione di un dispositivo giudiziario per esprimere le proprie conclusioni. La questione merita d'essere sollevata soprattutto a proposito dell'Argentina in quanto i fatti sono già stati raccolti, verificati ed analizzati, tanto dalle organizzazioni non governative come Amnesty International, la Commissione Internazionale dei Giuristi, la Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo, quanto dalle organizzazioni intergovernative, come la Commissione dei Diritti dell'Uomo dell'ONU e la Commissione Interamericana dei Diritti dell'Uomo dell'OEA. La qualità e la serietà di questi lavori hanno dispensato il Tribunale dal rifare esso stesso l'istruttoria dei fatti, la cui sintesi è stata presentata davanti ad esso dai suoi relatori.

La missione propria del Tribunale sembra dunque concentrarsi sui tre punti che seguono:

a) Alla fine della seconda guerra mondiale, gli Stati non hanno accettato di sottomettere a una giurisdizione vincolante le proprie violazioni del diritto internazionale, per quanto gravi esse fossero, e non sono riusciti a creare il Tribunale Penale Internazionale, varie volte progettato, che avrebbe potuto condannare i crimini internazionali commessi dagli individui-organismi. Ora, il rispetto del diritto da parte degli Stati e dei loro organi è divenuto un'esigenza sempre più pressante della coscienza umana universale, il che ha giustificato l'istituzione e, nel corso degli ultimi anni, la proliferazione dei tribunali di opinione pubblica. Inoltre, anche se gli Stati cominciano ad accettare l'idea che una "violazione grave e su vasta scala di un obbligo internazionale essenziale per la salvaguardia dell'essere umano" deve oggi essere considerata come un "crimine internazionale", cioè un fatto internazionale illecito che interessa l'"intera comunità degli Stati" (11), tuttavia bisogna osservare che, nel sistema del diritto internazionale in vigore, e fatto salvo il diritto di azione individuale riconosciuto da alcuni trattati, solo uno Stato o l'organizzazione internazionale competente possono accusare un altro Stato di una siffatta violazione del diritto internazionale e questo non può convincersi del capo d'accusa se non ha accettato la giurisdizione di un arbitro o di un tribunale internazionale. Sforzandosi di colmare una lacuna istituzionale dell'attuale organizzazione internazionale, il Tribunale Permanente dei Popoli spera di esplicare così un effetto dinamico sull'evoluzione propria di questa organizzazione.

b) Investito da fatti particolari, un organo che riceve la propria investitura solo dall'opinione pubblica e dai rappresentanti dei popoli i cui diritti sono violati, ha il compito di dare loro una qualificazione giuridica. Questa operazione è quella che meglio distingue un tribunale da una commissione d'inchiesta, e qualunque sia l'utilità del lavoro compiuto da una commissione, sembra indispensabile completare la discussione dei fatti attraverso la determinazione della loro natura giuridica ed esprimere le conseguenze che ne scaturiscono - o dovrebbero scaturire - conformemente al diritto in vigore.

c) La terza funzione di una giurisdizione - ed il Tribunale dei Popoli intende assumerla in tutte le sue implicazioni - è, in presenza di situazioni particolari sottoposte al suo esame, la constatazione del ritardo o dell'inadeguatezza del diritto in vigore, meglio ancora, l'esplicitazione delle nuove tendenze che stanno delineandosi, ma che l'applicazione giudiziaria contribuisce a cristallizzare. Il Tribunale intende assolvere questo ruolo con prudenza e secondo metodi rigorosi per non compromettere la propria credibilità, senza trascurare alcun segnale di evoluzione o di progresso che sia possibile individuare nella società internazionale contemporanea.

4. DISPOSITIVO

Per questi motivi il Tribunale dei Popoli

1. Constata le violazioni dei diritti dell'uomo commesse dalla giunta militare argentina e dai suoi agenti sia per quanto attiene i diritti fondamentali della persona umana (diritto alla vita, all'integrità fisica, alla libertà) sia per i diritti economici, sociali e culturali del popolo argentino.

2. Rileva la gravità di queste violazioni, il loro carattere sistematico e continuativo, volto all'annientamento di ogni reale opposizione politica e sindacale. Decide che per questo motivo, e soprattutto per la pratica sistematica della tortura, con la partecipazione e sotto il controllo delle autorità militari e della polizia, e per il gran numero di persone scomparse, è da ritenere che le autorità responsabili abbiano commesso una violazione grave e su larga scala di un obbligo internazionale essenziale per la salvaguardia della persona umana.

3. Decide che la pratica sistematica della tortura da parte delle autorità dello Stato e a volte anche da parte di bande armate che agiscono con la complicità attiva o passiva di queste autorità, pratica che persegue finalità razionali collegate alla struttura del potere, costituisce un grave crimine che deve essere qualificato giuridicamente come crimine contro l'umanità, per la cui repressione il diritto internazionale impone agli Stati obblighi specifici.

4. Decide che il rapimento di oppositori politici o sindacali e di membri della loro famiglia e la loro scomparsa, attività criminali commesse dagli stessi gruppi di persone che perseguono le medesime finalità e con la stessa sistematicità che caratterizza la pratica della tortura, costituisce un grave crimine che deve essere qualificato giuridicamente come crimine

contro l'umanità, per la cui repressione il diritto internazionale impone agli Stati obblighi specifici.

5. Ricorda che in virtù di questi obblighi, gli Stati, conformemente al diritto internazionale, devono adottare tutte le misure necessarie sia per assicurare l'extradizione degli autori di questi crimini che l'imprescrittibilità dei reati e ricorda l'inapplicabilità delle disposizioni della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati.

6. Considera penalmente responsabili dei crimini internazionali le persone fisiche o i gruppi che li hanno commessi. Ricorda, conformemente alla giurisprudenza internazionale ormai accolta, che la posizione ufficiale dei responsabili, siano essi capi di Stato o alti funzionari, non può essere considerata come scusante assoluta. Del resto, il fatto che un subalterno abbia agito conformemente agli ordini del governo o dei suoi superiori non lo esime dalla propria responsabilità. Di conseguenza, dichiara tutti i membri della giunta, tutti i capi o alti funzionari responsabili di servizi civili o militari implicati negli atti di tortura, rapimento e sequestro, autori o coautori o complici di questi crimini contro l'umanità alla stessa stregua degli esecutori.

7. Condanna il regime istituzionale, sorto dopo il colpo di stato del 24 marzo 1976, in base al capo d'accusa di violazione del diritto fondamentale del popolo argentino all'autodeterminazione.

Decisione

Alla fine della sua seconda sessione, tenutasi a Ginevra il 3 e il 4 maggio 1980, sulla violazione dei diritti dell'uomo e dei diritti dei popoli in Argentina, il Tribunale Permanente dei Popoli ha adottato all'unanimità la risoluzione seguente relativa al genocidio commesso nell'intento di distruggere, totalmente o in parte, un gruppo nazionale politico.

Esso constata infatti che l'art. II della Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio definisce questo crimine come uno degli atti elencati nel citato articolo, "commessi nell'intento di distruggere, totalmente o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale".

Il Tribunale Permanente dei Popoli,

- ricordando che secondo il Preambolo della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 29 dicembre 1948, le parti contraenti hanno sottolineato che il genocidio è un crimine contro il diritto delle genti in contraddizione con lo spirito e i fini delle Nazioni Unite e hanno riconosciuto che, per liberare l'umanità da un flagello così odioso, era necessaria la collaborazione internazionale;

- constatando che, se in tutti i periodi della storia, il genocidio ha inflitto grandi perdite all'umanità, particolarmente nel corso di conflitti internazionali, oggi i conflitti e le tensioni interne che oppongono le nazioni crescono in intensità e in ampiezza;

- considerando che questi conflitti e tensioni, anche non armati, provocano massacri brutali di popolazioni o di gruppi di popolazioni civili;

- affermando che questi massacri o stermini, che tendono il più delle volte all'eliminazione di oppositori politici, sono manifestamente motivati da fini politici;

- constatando che la definizione limitativa della Convenzione precedentemente citata:

toglie ogni possibilità ai popoli vittime di questi crimini di beneficiare della protezione internazionale,
dà ai loro autori la sicurezza di non essere incriminati conformemente al diritto internazionale,

potrebbe lasciar credere che solo i genocidi commessi nell'intento di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso sarebbero in contraddizione con lo spirito e i fini delle Nazioni Unite;

- chiede che sia messa fine a questa grave ed inaccettabile lacuna;

- si appella solennemente alle organizzazioni non governative che hanno statuto consultivo all'ONU, alle organizzazioni umanitarie e all'opinione internazionale affinché, unendo i loro sforzi, ottengano dagli Stati membri che adempiano alle loro responsabilità nel campo della cooperazione internazionale espressamente prevista nella Convenzione già citata sul genocidio, affinché il suo campo d'applicazione sia esteso così come è stato indicato e (sia) considerato come crimine contro l'umanità;

- trasmette la presente decisione alla Lega Internazionale per i Diritti e la Liberazione dei Popoli, organizzazione non governativa che ha statuto consultivo all'ONU, affinché prenda ogni iniziativa perché la Convenzione del 9 dicembre 1948 sia emendata e completata.

NOTE

1 La sessione sull'Argentina si è svolta a Ginevra il 3 ed il 4 maggio 1980. La Sentenza che ne è derivata è stata pubblicata dalla CADHU (Commissione dei Diritti dell'Uomo), con il titolo: "Tribunale Permanente dei Popoli, Sessione Argentina, 3-4 maggio 1980" a Ginevra. Versione francese. 135 p. E' stata anche pubblicata dal Comitato belga "America Latina" di Bruxelles.

2 Dopo la sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli sull'Argentina, è stato pubblicato un libro dedicato alla politica delle sparizioni forzate di persone (colloquio di Parigi, gennaio-febbraio 1981, "Il rifugio dell'oblio", Parigi, Berger-Levrault, 1982).

3 Parere consultivo del 21 giugno 1971, no. 131, CIJ, "Recueil", 1971, p. 57.

4 "Annuario della Commissione del diritto internazionale", 1976, vol. II, 2^a parte, p. 89.

- 5 Ibidem, p. 57.
6 Ibidem, p. 112. Vedere anche p. 102, con riferimento a numerose risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite orientate nello stesso senso.
7 Rapporto del professor Ago, ibidem, p. 109.
8 Vedere il testo di questi principi nell'*Annuario della Commissione del Diritto Internazionale*, 1976, vol. II, 2ª parte, p. 95, nota 467.
9 Sentenza del 5 febbraio 1970, questione della "*Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd.*", C.I.J Recueil, 1970, p. 32.
10 C.I.J Recueil, 1966, p. 47.
11 Rapporto del professor Ago, "*Annuario della Commissione del Diritto Internazionale*", 1976, vol. II, 2ª parte, p. 104.